

Riforma: la proposta degli Ordini

Organi "sussidiari" dello Stato, a loro non si applicano Dlgs 165/2001 e riforma Brunetta

Un schema di delega al Governo per la riforma degli Ordini di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti. E la promessa del ministro della Salute Ferruccio Fazio di inscrivere in fretta nel Ddl 1142 sulla riforma degli Ordini all'esame del Senato. Chissà - si augurano i medici in prima fila - che non si possa già avere l'annuncio in occasione del centenario degli Ordini il 10 luglio (al momento di andare in stampa con questo numero del settimanale, venerdì 9 luglio, le celebrazioni non si sono ancora svolte, ndr).

A scrivere lo schema di delega sono state le federazioni interessate e la previsione è che i Dlgs di approvazione arrivino entro 12 mesi dall'approvazione della legge, sentiti ovviamente gli stessi Ordini e la Conferenza Stato-Regioni e senza oneri per lo Stato. I principi in base ai quali si attuerà la riforma sono undici:

Al primo posto c'è la definizione degli Ordini quali Enti pubblici non economici a carattere associativo, con autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, che agiscono da «organi sussidiari dello Stato» per garantire il rispetto dei principi previsti dalla delega e dai codici deontologici «per la tutela della salute dei cittadini». E gli Ordini sono esenti dai controlli della Corte dei conti (a parte le azioni di responsabilità amministrativa) e dall'applicazione del Dlgs 165/2001 (forma del pubblico impiego) e della riforma Brunetta.

Il compito degli Ordini sarà quello di salvaguardare i "principi etici" della professione e gli strumenti sono otto. Il primo è la costituzione e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri per "certificare" l'esercizio della professione «independentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro». Il secondo prevede verifica e trasparenza dei servizi sanitari. Il terzo è l'assunzione

I principi generali in breve

- Prevedere che gli Ordini e le relative Federazioni sono Enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all'esercizio della professione e che sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute
- Individuare le funzioni degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali attraverso: la costituzione e aggiornamento degli Albi, degli elenchi e dei registri, la verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti; l'assunzione di ruoli e compiti nell'ambito del tirocinio pre e post laurea e dell'esame di abilitazione; la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione; l'individuazione autonoma di norme deontologiche aventi natura pubblicistica; l'istituzione di specifici soggetti e la definizione di idonee procedure che prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante nei procedimenti disciplinari; l'applicabilità delle sanzioni disciplinari a tutti i professionisti iscritti agli Albi ecc.
- Definire la struttura organizzativa e amministrativa degli Ordini e delle relative Fed. nazionali prevedendo la costituzione delle Fed. regionali e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini provinciali e Federazioni regionali e di vigilanza sugli stessi
- Prevedere l'individuazione di organi di rappresentanza e di organi gestionali degli Ordini e delle relative federazioni nazionali definendone composizione, durata, attribuzioni e incompatibilità
- Assicurare la piena accessibilità al voto e la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nell'Organo di rappresentanza
- Prevedere che gli oneri di costituzione e di funzionamento degli Ordini e delle relative Federazioni siano posti a totale carico degli iscritti
- Prevedere in caso di presenza di più Albi professionali, le modalità con cui ciascuna professione assume piena autonomia nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza esterna, di valutazione e governo della qualità professionale, di azione disciplinare e gestione diretta delle risorse
- Prevedere che per gli iscritti agli Ordini restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali
- Prevedere le modalità in base alle quali costituire un Ordine specifico per la professione odontoiatrica
- Prevedere l'obbligo per gli iscritti agli Albi di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale

applicabili a tutti gli iscritti «secondo una graduazione correlata alla gravità o rilevanza dell'illecito prevedendo il ravvedimento operoso e altre misure compensative». E infine l'assunzione della rappresentanza "esponentiale" della professione «nell'ambito delle proprie competenze».

Tra gli altri punti è prevista la costituzione di federazioni regionali che rappresentino la professione sul territorio e supportano gli Ordini provinciali, su cui vigilano gli Ordini nazionali. Poi la delega deve prevedere l'individuazione di organi di rappresentanza e di organi gestionali degli Ordini e delle relative federazioni nazionali, definendone composizione, durata, attribuzioni e incompatibilità e garantendo l'autonomia di tutte le professioni che fanno parte dello stesso Ordine, con organi distinti e modalità per il loro scioglimento.

Oltre alla piena accessibilità al voto e tutela delle minoranze, i Dlgs di applicazione dovranno prevedere che gli oneri di costituzione e di funzionamento di Ordini e federazioni siano «a totale carico degli iscritti» con quote «deliberate dal competente organo dell'Ente, commisurate agli oneri di esercizio delle attività istituzionali».

In caso di più albi ogni professione dovrà avere piena autonomia di rappresentanza esterna, valutazione e governo della qualità professionale, azione disciplinare e gestione diretta delle risorse. Oltre l'obbligo di iscrizione alle varie gestioni previdenziali di categoria, l'applicazione della delega dovrà prevedere le modalità per costituire un Ordine specifico per gli odontoiatri. Infine, dovrà anche essere ben chiaro l'obbligo per gli iscritti agli albi di «donare copertura assicurativa per responsabilità professionale».

Paolo Del Bufalo

Lauree sanitarie, più posti a bando

PRONTI I DECRETI

Con la messa a punto dei decreti del ministero dell'Università sono state appena avviate le procedure per gli esami di ammissione ai Corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia. Tutte le 41 Università stanno per pubblicare i bandi di ammissione.

Il totale dei 37.670 posti messi a bando è stato stabilito dal ministero della Salute e dal ministero dell'Università, ed è aumentato del 3,9% rispetto ai 36.242 dello scorso anno, con 8.755 per medicina e chirurgia (+9,1%) e 789 (14,3%) per odontoiatria; mentre per le professioni sanitarie i posti sono 28.126 (+2,2%) rispetto ai 27.527 dello scorso anno.

In particolare per infermieristica l'aumento è del (2,6%); da 15.010 a 16.335. L'aumento maggiore è per medicina e chirurgia ed è rilevante per odontoiatria che ha interrotto la tendenza alla riduzione dello scorso anno.

L'esame di ammissione si terrà contemporaneamente in tutte le Università in settembre: il 2 per medicina, il 3 per odontoiatria, l'8 per veterinaria e l'8 anche per le professioni sanitarie.

Fanno eccezione per le professioni sanitarie le 3 Università non statali in cui si svolge in data diversa dall'8 settembre: Milano S. Raffaele il 3 settembre, Roma Campus biomedico il 7 e Roma Cattolica il 9 settembre. Date diverse dal 2 settembre anche per medicina e chirurgia in questi atenei: il 31 agosto a Milano S. Raffaele, il 1° settembre per Roma Cattolica e il 3 settembre per Roma Campus. Infine odontoiatria: a Roma Cattolica gli esami sono fissati per il 7 anziché il 3 settembre.